

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 3 dicembre 2014

Plenaria

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,55.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, nonché dei signori Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 ottobre e proseguito nella seduta del 12 novembre 2014.

Il PRESIDENTE relatore illustra la propria proposta conclusiva, ritenendo opportuno ricordare brevemente, in via preliminare, la disciplina costituzionale relativa ai cosiddetti reati ministeriali, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione. Evidenzia in particolare che la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha profondamente modificato il pregresso sistema di giustizia penale, facente capo alla giurisdizione della Corte costituzionale – prevista dagli originari articoli 96, 134 e 135 della Costituzione – nell'ottica prospettica di riportare i cosiddetti reati ministeriali nell'alveo del rito penale ordinario, bilanciando tuttavia il principio di parità di fronte alla giurisdizione (che costituisce il portato del principio di uguaglianza) con il principio della garanzia della funzione di governo.

La salvaguardia della funzione di governo è attuata in primo luogo attraverso l'attribuzione dello svolgimento delle indagini preliminari al cosiddetto Tribunale dei Ministri, la cui composizione – in un'ottica specificamente garantistica – è stabilita con criteri di mera casualità (l'estrazione a sorte) e di professionalità (magistrati in servizio da almeno cinque anni, con qualifica almeno di magistrato di tribunale).

In secondo luogo la tutela della funzione governativa è effettuata attraverso l'introduzione di una nuova condizione di procedibilità, ossia l'autorizzazione a procedere di una delle due Camere, tipizzando due cause di giustificazione *extra ordinem* (che la Camera competente è chiamata a valutare), atte ad evidenziare motivi di «ragion di Stato» tali da rendere inopportuna la prosecuzione del procedimento penale; in particolare, la Camera competente è chiamata a valutare che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo (articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989).

Tutto ciò premesso sul piano generale, il Presidente relatore evidenzia che la valutazione che la Giunta è chiamata ad effettuare sul caso di cui al documento in titolo dovrà svolgersi secondo le prescrizioni di cui alla richiamata disciplina contenuta nella legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e in particolare, la Giunta dovrà accertare se sussista o meno una delle due cause di giustificazione *extra ordinem* prima richiamate.

La memoria depositata dal senatore Matteoli (come l'altra depositata da uno dei coindagati) incentra il fulcro delle argomentazioni sulle violazioni procedurali commesse – a giudizio della difesa – dalla procura di Venezia, sulla collaborazione assicurata dal Ministro all'autorità procedente, sulla scelta di avvalersi della polizia tributaria e sul *modus operandi* della polizia tributaria stessa, sulle modalità con le quali è stato svolto l'interrogatorio del dottor Mazzacurati, su violazione dei diritti di difesa (tra i quali l'impedimento dell'accesso ad alcuni atti di indagine), sulla incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, sulla «fuga di notizie», sulle anomalie della relazione trasmessa al Senato, su profili inerenti ai reati ministeriali oggetto dell'accusa ed infine sull'illogicità della contestazione della fattispecie corruttiva.

Analoga impostazione difensiva è stata seguita dal senatore Matteoli nel corso dell'audizione.

Nella memoria e nell'audizione non emerge alcun nesso tra l'illecito contestato al senatore Matteoli (ossia la corruzione, che secondo le prospettazioni conclusive del Tribunale dei Ministri è stata posta in essere attraverso la dazione, per il tramite di Cinque, di somme di denaro in contanti, corrisposte da Colombelli e da Buson) e l'interesse dello Stato o pubblico allo svolgimento della condotta criminosa (nella specie della condotta corruttiva).

Non spetta alla Giunta – prosegue il Presidente relatore – la competenza in ordine all'accertamento della fondatezza della tesi accusatoria e nemmeno gli accertamenti circa le eventuali violazioni processuali, es-

sendo tali circostanze rimesse all'esclusiva competenza del giudice presso il quale si svolgerà il processo in questione, peraltro secondo il rito ordinario. Gli strumenti processuali previsti dal codice di procedura penale potranno in tale fase essere posti in essere dall'interessato, nell'esercizio dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti, al fine di dimostrare la propria eventuale estraneità e innocenza rispetto ai fatti contestati, o anche per far valere le eventuali violazioni procedurali compiute dall'organo dell'accusa, ossia dal Tribunale dei Ministri.

Anche la lamentata effettuazione di intercettazioni in violazione dell'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione (di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989) potrà essere fatta valere da Ministro nel processo, nel quale potrà essere dimostrata l'eventuale inutilizzabilità di tali atti. Infatti, la mancata richiesta di autorizzazione alle intercettazioni rileva solo sul piano processuale, atteso che il Senato può decidere solo sulle richieste di intercettazioni inoltrate dall'autorità giudiziaria, ma non su quelle non inviate.

Il Presidente relatore precisa a tal proposito che l'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 è diversa e distinta da quella di cui all'articolo 10 della stessa. Nel caso di specie la richiesta dell'autorità giudiziaria investe il Senato relativamente alla sola fattispecie di cui all'articolo 9.

Con riferimento ad eventuali intercettazioni illegittimamente effettuate il giudice di merito, ed eventualmente la Cassazione nell'esercizio della propria funzione «nomofilattica», potranno dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata acquisizione dell'autorizzazione a procedere e quindi per il mancato verificarsi della condizione di procedibilità prevista dal codice di procedura penale per tali atti.

In taluni casi, qualora la Camera competente ritenesse che l'autorità giudiziaria procedente abbia leso la sfera delle proprie attribuzioni riconosciute dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, potrebbe anche sollevare il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Il Presidente relatore, nel ribadire che nel caso di specie la valutazione che il Senato è chiamato ad effettuare è circoscritta alla sola fattispecie di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n.1 del 1989 (e quindi alla sola sussistenza di una delle due cause di giustificazione *extra ordinem* più volte richiamate, ossia interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o interesse pubblico governativo), ritiene opportuno sottoporre alla Giunta alcuni esempi.

Un esempio di interesse dello Stato costituzionalmente rilevante potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Ministro commetta un abuso di ufficio, funzionale ad accelerare delle procedure amministrative finalizzate a tutelare i cittadini da un'epidemia in corso; in tale situazione sussisterebbe un nesso evidente tra l'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante (nella specie la tutela della salute) e il comportamento criminoso (l'abuso d'ufficio).

Un altro esempio, potrebbe riguardare una turbativa d'asta, finalizzata a favorire la ditta con sede in uno Stato extracomunitario, con il quale i

rapporti diplomatici non siano ottimali, al fine di migliorare gli stessi. In tale ipotesi, sarebbe in gioco il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Nel caso di specie, nel corso dell'istruttoria compiuta dalla Giunta non è emerso alcun profilo di interesse pubblico al conseguimento illecito delle somme oggetto del patto corruttivo.

Il reato, nelle forme in cui sembra essersi perfezionato (ossia, come si legge nelle prospettazioni conclusive del Tribunale dei Ministri, con la dazione di somme di denaro in contanti corrisposte da Colombelli e da Busson per il tramite di Cinque) rende difficile l'individuazione delle cause giustificative contemplate dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, e sulle quali il senatore Matteoli non ha fornito alcuna spiegazione (sulla base, evidentemente, della estraneità ai fatti, affermata dallo stesso).

In ogni caso, ogniquale volta la difesa affermi la estraneità ai fatti (nel senso di non averli commessi o di non essersi gli stessi verificati) il sindacato della Giunta non potrà che concludersi nel senso della autorizzazione a procedere; cosa diversa avverrebbe nel caso in cui il Ministro «confessi» il fatto, ma lo spieghi in ragione dell'interesse superiore, ossia di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o interesse pubblico governativo, ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il Presidente relatore prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteoli, come pure degli altri coindagati.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), intervenendo nel dibattito, evidenzia che il ministro Matteoli è coinvolto nell'inchiesta in questione per le vicende collegate al «MOSE». Di conseguenza, il procedimento penale in questione inerisce specificamente ad attività poste in essere nell'esercizio delle proprie funzioni ministeriali, in relazione alle quali la Giunta può espletare il proprio sindacato e le proprie valutazioni.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nel condividere la ricostruzione del Presidente relatore per quel che concerne l'ambito applicativo dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 – con riferimento all'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o all'interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo – fa tuttavia presente che nel caso di specie sono state commesse da parte dell'autorità giudiziaria violazioni costituzionali gravissime, rispetto alle quali il Senato non può restare indifferente. Tra le violazioni costituzionali, l'oratore cita il ritardo con il quale sono state trasmessi gli atti al Tribunale dei Ministri, in contrasto con l'articolo 6, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il senatore Caliendo fa poi presente che nel caso di specie l'accusa riguarda una situazione di «sviamento dalla funzione».

Secondo il Tribunale dei Ministri, il senatore Matteoli, nei mesi immediatamente successivi alla sua nomina, aveva stipulato atti di transa-

zione tra lo Stato italiano e un'impresa responsabile dell'inquinamento a Porto Marghera. Sempre secondo la tesi accusatoria, il senatore Matteoli avrebbe attribuito finanziamenti al Consorzio Venezia Nuova, relativamente alla bonifica dei siti industriali di Porto Marghera.

Nella memoria trasmessa alla Giunta, il senatore Mattioli fa presente che l'attribuzione al magistrato delle acque di Venezia dei fondi, ottenuti attraverso le transazioni effettuate dal Ministero dell'ambiente con le aziende ritenute responsabili dell'inquinamento di Porto Marghera, era stata stabilita all'epoca del Governo Prodi. In tal caso il Ministro dell'ambiente non fece altro che dare attuazione alle precedenti determinazioni della Presidenza del Consiglio e in particolare del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1999, con le quali è stato approvato l'accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera dell'ottobre del 1998.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.